

mese e anno

invia

giorno [1213142021222628](#)

Convocazione della V Commissione
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Martedì 26 gennaio 2021

Ore 14 **COMMISSIONI RIUNITE (Sala del Mappamondo)**

(I e V) SEDE REFERENTE

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (seguito esame C. [2845](#) Governo - Rel. per la I Commissione: Corneli - Rel. per la V Commissione: Navarra)
(Non sono previste votazioni)

mese e anno

invia

giorno [1213142021222628](#)

Convocazione della V Commissione
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Giovedì 28 gennaio 2021

Ore 14.15 ATTI DEL GOVERNO (Sala della Regina)

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (esame [Atto n. 229](#) - Rel. Gallo)
Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (esame [Atto n. 230](#) - Rel. Gallo)

Al termine **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**
(Sala della Regina)

AVVISO **I deputati possono partecipare alla riunione dell'Ufficio di presidenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.**

AVVISO **Il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. [2845](#) Governo, di conversione in legge del DL 183/2020, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è fissato alle ore 12 della giornata odierna**

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2845

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Presentato il 31 dicembre 2020

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Art. 1. *(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2009-2012, nonché il termine per concedere le autorizzazioni relative alle medesime assunzioni, ove previste.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre

affidamenti diretti che non prevedono una data ultima di scadenza.

La disposizione in esame, anche a fronte dell'attuale situazione di crisi, ha lo scopo di concedere ai comuni un adeguato periodo di tempo per procedere all'attivazione delle attività di acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, prorogando il termine al 30 giugno 2021.

Comma 8. Analogamente a quanto già realizzato con il decreto « Milleproroghe » 2014 (articolo 3, c. 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192), vista la rapida successione di codifiche approvate dall'ITU, per evitare di trovarsi nella necessità di intervenire continuamente sulla norma in caso di approvazione di ulteriori *standard* fino al 2022 (anno dello *switch-off* da DVBT a DVB-T2), si propone di modificare la norma per renderla chiara ed efficace anche per i consumatori finali, che saranno soggetti ad un nuovo e complicato *switch off* televisivo nel 2022.

Su richiesta dei vari operatori dell'industria, come emersa nel corso del Tavolo TV 4.0. del Ministero dello sviluppo economico del 16 dicembre 2020, si prevede quindi di differire le date indicate nella norma per chiarire che dal 1° gennaio 2021, negli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento, sentiti gli operatori del settore. L'Autorità dovrà altresì indicare i relativi congrui tempi di attuazione in modo da concedere un ragionevole tempo agli operatori per l'adeguamento. La disposizione, mantenendo inalterato l'obiettivo di favorire l'innovazione tecnologica dei prodotti, tende quindi a ricondurre l'identificazione delle nuove codifiche e i relativi tempi di attuazione ad una modalità che tenga conto della reale evoluzione delle piattaforme e della necessità di non mettere in pericolo gli ingenti investimenti del settore, affidando questo compito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in piena coerenza con l'analogo mandato già

affidato alla stessa Autorità relativamente all'indicazione delle codifiche obsolete.

Comma 9. La disposizione, allo scopo di migliorare la liquidità del settore aerospaziale in questa fase di crisi, prevede che siano prorogate anche per il 2021 le procedure di accelerazione e di semplificazione delle erogazioni delle quote di finanziamento relative alla legge n. 808 del 1985.

Art. 13. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

La norma di cui al comma 1 reca la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni contenute nell'articolo 207, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, per fattispecie specificamente individuate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente – ovvero che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, di alcune disposizioni contenute all'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito illustrate.

Comma 2, lettera a). L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto « Sblocca cantieri »), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle

strutture e dei trasporti relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017-2026 e dei servizi interregionali indivisi, anch'essi assoggettati ad obblighi di servizio pubblico.

Con la proposta normativa, in coerenza con le limitazioni e le restrizioni derivanti dal protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, si prevede il prolungamento del periodo temporale da prendere in considerazione per il divieto di applicazione dai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nei confronti dei gestori di decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.

Comma 13. La disposizione reca, al comma 1, la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come novellato dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (cosiddetto sfratto per morosità), nonché di quelli adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

Al contempo, al comma 14, si prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Comma 15. L'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto decreto-legge rilancio) prevede un contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla luce dell'analisi economico-contabile effettuata dall'ANAS, sulla base del testo della norma e dell'andamento dei canoni nell'anno 2020, si suggeriscono alcune modifiche al fine di migliorare l'efficacia e l'applicabilità della norma, senza comunque alcun impatto in termini di finanza pubblica e in ogni caso nel rispetto dell'originaria finalità della norma.

Pertanto, con la lettera *a*) si propone l'inserimento al comma 1 del suddetto articolo 214 del riferimento all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nonché all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativi alla misura del canone annuo da corrispondere all'ANAS. In assenza della modifica proposta all'ANAS non verrebbe riconosciuto l'indennizzo per i minori incassi registrati nel 2020, determinati dal minor traffico e riconducibili alle norme richiamate.

Con la lettera *b*) si propone di sostituire il comma 2 dell'articolo 214 al fine di precisare le modalità di calcolo della compensazione da corrispondere all'ANAS, adeguandolo al modello regolatorio applicabile all'ANAS, che prevede con riferimento all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, un corrispettivo parte servizi su base annua definito nel contratto di programma tra lo Stato e la stessa società e, con riferimento all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un canone da corrispondere in funzione dei pedaggi di competenza delle società concessionarie. La distinzione è necessaria in quanto il corrispettivo parte servizi è già definito nel contratto di programma e risulta opportuno fare riferimento allo stesso, mentre, in relazione agli importi da riconoscere all'ANAS ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, risulta opportuno mantenere il riferimento a quanto incassato dal-

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Comma 1 - Proroga assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. per cessazioni verificatesi dal 2009 al 2012

Proroga al 31 dicembre 2021 i termini per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, di cui all'art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del decreto - legge n.112/2008 e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere.

Comma 2 - Proroga autorizzazioni ad assumere per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2021.

Comma 3

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 208/2015, la disposizione prevede:

lett. a) La proroga assunzioni a tempo indeterminato per cessazioni verificatesi nel 2019:

tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1-ter del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 (proroga al 31/12/2021 del termine per esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni di personale verificatesi dagli anni 2013 -2018), la disposizione prevede la proroga al 31/12/2021 del termine entro cui le amministrazioni pubbliche possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni di personale verificatesi nell'anno 2019, di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n 192/2014. Conseguentemente, si prevede che il termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere, ove previste sia prorogato al 31 dicembre 2021.

lett. b) La proroga autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

il termine di scadenza delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2021

Comma 4 - Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente

Dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 5 - Proroga del termine per attingere all'elenco in cui sono iscritti i vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale)

La disposizione, limitandosi a differire al 1° gennaio 2022 il termine a partire dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attingere dall'elenco di cui all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti e prima di bandire nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 6 - Proroga termine che sospende le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia ex art. 28-bis del d.lgs. 165/2001

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6 - Proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica

Si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, di cui sono titolari le imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli.

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7 - Disposizioni in materia di pubblica illuminazione

La disposizione prevede una proroga tecnica al 30 giugno 2021 degli affidamenti diretti, limitatamente a quelli relativi a servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore, che non prevedono una data ultima di scadenza, al fine di consentire agli enti interessati di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio.

La disposizione presenta natura ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8 - Proroga dei termini di integrazione degli standard di codifica ITU)

Si prevede la proroga, al gennaio 2021, dei termini di integrazione degli standard di codifica ITU previsti dall'articolo 3-*quinquies* del DL 16 del 2012.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9 - Proroga degli interventi per la salvaguardia della liquidità delle imprese aerospaziali

Si prevede che siano prorogate per il 2021 le procedure di accelerazione e di semplificazione delle erogazioni delle quote di finanziamento relative alla legge n. 808/1985, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario, in quanto l'attuazione è nei limiti delle disponibilità di bilancio già assegnate alla legge 808/1985.

ART. 13

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Comma 1 - Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici

La norma reca la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni contenute nell'articolo 207, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, per fattispecie specificamente individuate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al 30 per cento, ovvero che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. La **disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto la stessa si limita ad estendere unicamente il periodo di riferimento entro cui è consentito alle stazioni appaltanti di riconoscere nella misura del 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando che l'ammontare delle risorse corrisposte a tale titolo resta comunque contenuto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento e a disposizione della stazione appaltante.

Comma 2 – lett. a) Proroga avvio della progettazione in casi di finanziamenti limitati

La disposizione estende anche all'anno 2021 la previsione secondo cui i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Atteso il **carattere ordinamentale della proposta, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 2 – lett. b) Proroga della semplificazione per gli affidamenti di lavori ordinari



contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID – 19, rese ancor più stringenti dal decreto - legge 18 dicembre 2020, n. 172.

Alla luce di quanto sopra, la disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento netto e fabbisogno. a tali oneri, ai sensi del comma 19, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.

Comma 12 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

L'articolo 92, comma 4 – bis, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Con la proposta normativa, in coerenza con le limitazioni e le restrizioni derivanti dal protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, si prevede il prolungamento del periodo temporale della disposizione di cui all'articolo 92, comma 4- bis, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di estendere il divieto di applicazione dai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nei confronti dei gestori di decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate, fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Commi 13 e 14 - Proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa

Si proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come novellato dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità), nonché di quelli adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

Al contempo si prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 15 - Modifiche all'art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – compensazione minori incassi ANAS

La disposizione prevede, alla **lettera a)**, di inserire il riferimento alla misura del canone annuo da corrispondere ad ANAS ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 tra quelli per cui è prevista la compensazione in base all'articolo 214.

Alla **lettera b)**, sono precisate le modalità di rendicontazione da parte di ANAS sulle minori entrate al fine di rendere coerente le stesse con il modello regolatorio della società che prevede con riferimento all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 un corrispettivo parte servizi su base annua definito nel Contratto di Programma tra lo Stato e la stessa società mentre, con riferimento all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come integrato dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prevista la corresponsione di un canone in funzione dei pedaggi di competenza delle società



Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

Vista le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31

euro per l'anno 2020 », sono sostituite dalle seguenti « nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020 ».

5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. ».

6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: « 22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore. ».

8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

b) il quarto periodo è soppresso;

c) al quinto periodo, dopo le parole « al presente comma » sono aggiunte le seguenti: « ; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementazione ».

9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti » sono inserite le seguenti: « e nell'esercizio 2021 »;

b) le parole « sono erogate entro il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 »;

c) le parole « entro il 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2021 ».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto « Mantova Hub ». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole « 31 gennaio 2021 » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022. ».

11. All'articolo 200-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

12. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 ».

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « rimosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,